

## **DL 1476/S**

**Conversione in legge del decreto-legge  
3 settembre 2019, n. 101, recante  
*“disposizioni urgenti per la tutela del  
lavoro e per la risoluzione di crisi  
aziendali”***

## **Audizione dell’Ance**

**presso le Commissioni riunite 10<sup>a</sup>  
(Industria, commercio, turismo) e 11<sup>a</sup>  
(Lavoro pubblico e privato, previdenza  
sociale) del Senato**

**1 ottobre 2019**

## Premessa

L'art. 15 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*”, ha modificato l'**art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34** (cd DL “**Crescita**”) – convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 - che ha istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il **Fondo “Salva-Opere”**, con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori.

Tale fondo è alimentato dal versamento di un contributo **pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario** delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000.

Detto contributo **rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico** predisposto dalla stessa al termine dell’aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante, sia essa amministrazione aggiudicatrice o contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvederà al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

La norma sancisce l’operatività del fondo con riferimento **alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Crescita**, ossia a decorrere **dal 30 giugno u.s.**

La stessa norma rimette ad un **decreto del MIT**, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione dei criteri di **assegnazione delle risorse e le modalità operative del fondo stesso**, ivi compresa la possibilità di affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara.

## Le modifiche al Fondo “Salva opere”

Tutto ciò premesso, il decreto legge in esame ha apportato le seguenti modifiche:

1. viene **estesa ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale** – e non più ai soli affidatari di lavori– la copertura del fondo;
2. in linea con la modifica di cui al punto precedente, viene previsto che il MIT, una volta accertata la sussistenza delle condizioni del pagamento e provveduto all’erogazione delle risorse, **è surrogato nei diritti di tutti i beneficiari del fondo** verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale;
3. viene previsto che l’eventuale **pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari** del Fondo verso l’appaltatore, il contraente

generale o l'affidatario del contraente generale **non è ostativa all'erogazione delle risorse** del Fondo.

4. viene introdotto espressamente l'obbligo per il MIT, **prima dell'erogazione** delle risorse, di verificare la sussistenza **la regolarità contributiva** del richiedente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva; in mancanza, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile.
5. sempre **prima dell'erogazione** delle risorse, il Ministero dovrà effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (relativa alla **sussistenza di debiti fiscali derivanti da cartelle di pagamento**) e, nell'ipotesi di inadempienze, provvederà direttamente al pagamento delle stesse.
6. Infine, viene ribadita la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente; sempre impregiudicata resta la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

Attualmente, pertanto, le risorse del fondo sono state destinate a soddisfare, **nella misura massima del 70 per cento**, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi risultino assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso.

### **Valutazione**

L'estensione della copertura del fondo anche ai sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari del contraente generale, nonché le ulteriori modifiche che vanno nel senso di una maggiore velocizzazione delle procedure di erogazione delle somme, sono da valutare positivamente.

Tuttavia, **non può sottacersi che l'operatività del fondo è ancora bloccata.**

Non è stato infatti ancora adottato il cennato decreto ministeriale che deve regolare le modalità di erogazione dei rimborsi.

Ciò, nonostante che la norma ne prevedesse l'adozione entro il 31 luglio scorso.

**Questo ritardo è inaccettabile**

**Le imprese della filiera, “a valle”** degli appaltatori o contraenti generali colpiti da procedure concorsuali, **versano**, infatti, **in situazione di estrema criticità** ormai da molti anni e non possono permettersi un’ulteriore dilazione nei tempi di pagamento di quanto loro dovuto per i lavori già svolti.

Ad essere a rischio, invero, non c’è solo la prosecuzione dei lavori, ma la stessa sopravvivenza sul mercato delle imprese.

Ciò, anche perché le operazioni di “salvataggio” che il Governo sta mettendo in piedi a favore dei grandi gruppi imprenditoriali colpiti da procedure concorsuali non tutelano assolutamente le imprese della filiera che hanno realizzato i lavori “a valle”, poiché queste continueranno ad essere pagate con moneta concordataria, ossia in percentuali risibili.

Il Fondo salva opere rappresenta, quindi, l’unico strumento di ristoro di quanto loro dovuto per i lavori già svolti.

**Fondo che, tuttavia, al momento, può contare solo su una scarsa dote finanziaria**, inidonea a dare una risposta efficace ai crediti vantati dalle molte imprese che hanno lavorato per i cantieri “in crisi”.

Tale dotazione è di appena 12 M€ nel 2019, 33,5 M€ nel 2020 e 18 M€ a regime!

Tali risorse sono assolutamente inadeguate a soddisfare, in tempi brevi, un fabbisogno che, attualmente, ammonta a centinaia di milioni di euro: almeno 430 M€, considerando solo, in prima analisi, le procedure concorsuali dei soggetti di più grande dimensione.

Inoltre, il solo credito di un’impresa di Venezia – pari a 12 M€- è in grado di esaurire la dotazione disponibile per quest’anno, a fronte di una stima del montante complessivo dei crediti in corso che supera di gran lunga le centinaia di milioni.

In conclusione, è necessario **adottare il decreto attuativo il più rapidamente possibile**, nonché **assicurare il Fondo di una dotazione finanziaria adeguata**:

**Ciò, anche attraverso un soggetto terzo che anticipi le risorse necessarie.**

Cassa Depositi e Prestiti è il soggetto giusto per garantire il rafforzamento e consolidamento del sistema di Pmi, comprese le consortili coinvolte nelle situazioni di crisi. In questo caso, a rischio è la stessa base del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, ossia tutte quelle piccole e medie imprese che, nel corso degli ultimi decenni, hanno continuato a lavorare con correttezza e a regola d’arte.